



COMUNE DI UTA

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Piazza S'Olivariu - 09010 - Tel. 070/96660201 – Fax 070/96660217
C.F. 80009610926 – P.I. 01690170921

Area Tecnica – LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO

DISCIPLINARE DI GARA

Gara a Procedura Aperta ai sensi dell' artt. 3, comma 1, lett. sss), 35 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 2 della L. 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021, e della OCDPC n. 588 del 15/11/2018, tramite la piattaforma telematica di Sardegna CAT per l'affidamento dei lavori relativi a: **“CORSI D'ACQUA IN TERRITORIO COMUNALE DI UTA. BACINO IDROGRAFICO A SUD DELL'ABITATO DI UTA- INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVE AI CORSI D'ACQUA IN TERRITORIO COMUNALE DI UTA. LOTTO 1 RIO COCCODI” ID 759 CUP: H23H19000230001. CIG: 89091818BC.**

1. PREMESSE

In esecuzione della propria determinazione n. 538 del 27/09/2021 si rende noto che questo Ente, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs 50/2016 e dell'art. 2 della L. 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021, intende procedere all'affidamento dei lavori di: **“CORSI D'ACQUA IN TERRITORIO COMUNALE DI UTA. “BACINO IDROGRAFICO A SUD DELL'ABITATO DI UTA” INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVE AI CORSI D'ACQUA IN TERRITORIO COMUNALE DI UTA” LOTTO N. 1 RIO COCCODI;**

1. Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti connessi alla procedura di gara, alla compilazione e presentazione delle relative offerte, ai documenti da presentare a corredo delle stesse ed alla procedura di aggiudicazione del suddetto appalto.
2. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
3. La presente procedura si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di negoziazione di Sardegna CAT (di seguito per brevità anche solo "Sistema"), in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 40 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
4. Il bando di gara:

- in formato integrale è stato inviato in data 27/09/2021 alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ;
- sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale – Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture;
- per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, ai sensi del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);
- sul profilo del committente www.comune.uta.ca.it ;
- sul sito internet www.regione.sardegna.it

5. Il Luogo di esecuzione dei lavori, cui si riferiscono i servizi da affidare, è il Comune di Uta [codice NUTS ITG27]
6. Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del Codice, si dà evidenza che il **Responsabile Unico del procedimento** (d'ora innanzi, per brevità, anche “RUP”) è l' **Ing. Marcello Figus**.
7. Il luogo di svolgimento dei lavori è quello puntualmente definito nel progetto posto a base di gara.
8. Si dà evidenza che il codice CIG è il seguente: 89091818BC.
9. Si dà evidenza che il codice CUP è il seguente: H23H19000230001;

1.1. DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Per partecipare alla presente procedura l'impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:
 - la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
 - la dotazione hardware e software minima è riportata nella homepage del Portale all'indirizzo:<https://www.sardegna.cat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>.
2. Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l'abilitazione al portale SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale (“Sezione Fornitori” disponibile alla Home Page del sito) all'impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l'impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l'impresa concorrente ha l'obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione). In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria.

3. Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. A tal fine si raccomanda alle imprese concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale www.sardegncat.it, sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET(Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).

4. Mediante la Piattaforma verranno gestite le seguenti fasi:

- a) la pubblicazione del Bando, del Disciplinare e della Documentazione di gara,
- b) la presentazione dell'“OFFERTA” e l'analisi e valutazione delle stesse,
- c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

La Piattaforma utilizzata dalla Stazione Appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dei documenti prodotti dall'operatore economico nonché la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005.

5. La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della partecipazione, ed in particolare dei documenti che compongono l'“Offerta”, è a totale ed esclusivo rischio del concorrente stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della sopra richiamata documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro i termini perentori previsti.

6. L'ora e la data esatta di ricezione dell'“Offerta” sono stabilite in base al tempo della Piattaforma.

7. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, mancati funzionamenti o interruzioni di funzionamento della Piattaforma di qualsiasi natura essi siano. La stazione appaltante, per quanto attiene la partecipazione alla presente procedura di gara, si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della Piattaforma.

8. Oltre a quanto previsto nel presente Disciplinare, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sulla Piattaforma, nelle pagine internet relative alla presente procedura.

La procedura prescelta sul portale telematico è quella denominata “**Richiesta di Offerta (RDO)**”, aperta a tutti, previa **abilitazione** al bando “**CORSI D'ACQUA IN TERRITORIO COMUNALE DI UTA. “BACINO IDROGRAFICO A SUD DELL'ABITATO DI UTA”**”

INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVE AI CORSI D'ACQUA IN TERRITORIO COMUNALE DI UTA. LOTTO 1 RIO COCCODI", categoria "OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica" VI classifica.

Ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla abilitazione con congruo anticipo prima della presentazione dell'offerta.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. La documentazione di gara comprende:

- Progetto definitivo/esecutivo(**validato** con provvedimento emesso in data 31/12/2019 a firma del RUP);
- **Bando di gara.**
- **Disciplinare di gara.**
- **ALL. 1** - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
- **ALL. 2** - Patto di integrità;
- **ALL. 3** - Codice Comportamento;
- **ALL. 4** - Schema di Contratto;
- **Modello 1** - Domanda del partecipante;
- **Modello 2** - Dichiarazioni integrative al DGUE;
- **Modello 3** - Dichiarazione Offerta Economica/Temporale;
- **Modello 4** - Dichiarazione Presa visione dello stato dei luoghi;
- **Modello 5** - Dichiarazione Costituzione RTI – GEIE – Consorzi Ordinari;
- **Modello 6** - Avvalimento Impresa Ausiliaria;
- **Modello 7** - Impegno Costituzione RTI;
- **Modello 8** - Schema Contratto di Avvalimento;
- **Modello 9** - F23 Imposta di Bollo;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.comune.uta.ca.it e sul seguente link:

<https://www.comune.uta.ca.it/uta/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara-admin/manage/serialBando/982/cigBando/89091818BC>

e su SardegnaCAT **tender_216102 – Rfq_379468** .

2.2 Chiarimenti

1. Eventuali chiarimenti e/o informazioni complementari di natura giuridico-amministrativa e/o tecnica sulla presente gara potranno essere richiesti esclusivamente tramite la funzionalità della piattaforma (Messaggi), entro e non oltre **7 (sette)** giorni antecedenti la data di scadenza relativa alla presentazione delle offerte Non saranno, pertanto, fornite

risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

2. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
3. La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata alla PEC indicata dal concorrente stesso all'atto della registrazione sulla piattaforma SardegnaCAT.
4. NB: Si invitano tutti gli Operatori economici a verificare di aver inserito, all'atto della registrazione nella piattaforma, un indirizzo PEC e un indirizzo di posta ordinaria come meglio precisato nelle istruzioni contenute nella sezione news del sito <https://www.sardegncat.it> (avviso del 25.06.2018 "Aggiornamento dati di registrazione Operatori Economici").
5. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione "Messaggi". È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.
6. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **6 (sei)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo committente <http://www.comune.uta.it> e su <https://www.sardegncat.it> nella sezione relativa alla procedura di gara.
7. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
8. Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it consultare il documento di istruzioni di gara allegato alla procedura.

2.3 Varianti e Opere aggiuntive

2.3.1. Non sono ammesse varianti ai sensi dell'art. 95, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2.3.2 Sono ammesse opere aggiuntive che, ai sensi dell'art. 95, comma 14bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non possono essere oggetto di attribuzione di alcun punteggio per l'offerta tecnica;

2.4 Comunicazioni

1. Salvo quanto disposto nel punto 3.1 del presente disciplinare di gara, ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.Lgs n. 50/2016, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura e/o integrazione della documentazione presentata, il concorrente elegge domicilio nell'Area Messaggi del Sistema nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi del CAD ed in casi di indisponibilità oggettiva del Sistema e/o della PEC, mediante telefax. Pertanto il concorrente si impegna ad accedere, verificare e tenere sotto controllo assiduamente, e comunque tutte le volte che si renderà necessario, la predetta Area Messaggi del Sistema.
2. Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.
3. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione, diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato

recapito delle comunicazioni.

4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
5. In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
6. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
7. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata al concorrente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
8. Non saranno prese in considerazione richieste generiche, non pertinenti e/o caratterizzate da incertezza assoluta sulla provenienza.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 DISPOSIZIONI GENERALI

L'appalto **non è suddiviso** in lotti in quanto la tipologia delle prestazioni dedotte in appalto rende impraticabile l'esecuzione distinta, se non con palese nocimento dei criteri di economicità ed efficienza.

Le prestazioni oggetto di appalto sono dettagliate nel Capitolato Speciale d'appalto e nel progetto definitivo/Esecutivo allegato al presente disciplinare.

3.2 IMPORTO DELL'APPALTO ED ULTERIORI INDICAZIONI

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

	<i>Importi in euro</i>	a corpo (C)	a misura (M)	in economia (E)	TOTALE (C + M + E)
1	Lavori (L) a base di gara	7.963.171,43	136.250,23		8.099.421,66
2	Oneri di sicurezza da PSC (OS)	400'000,00			400'000,00
	IMPORTO TOTALE APPALTO (1+ 2)				8'499'421,66

L'importo dell'appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza e Iva di legge, soggetto a ribasso d'asta, ammonta ad € **8.099.421,66**.

3.3 CATEGORIE DEI LAVORI

Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella seguente categoria/e di opere generali e/o speciali:

<i>Lavorazione</i>	<i>Categoria</i>	<i>Classifica</i>	<i>Qualificazione obbligatoria (si/no)</i>	<i>Importo (€)</i>	<i>%</i>	<i>Indicazioni speciali ai fini della gara</i>	
						<i>Prevalente o scorporabile</i>	<i>Sub-appaltabile</i>

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	OG8	VI	SI	8'499'421,66	100%	Prevalente	Max 50%
Totale					100%		

Le categorie di cui al comma 1 sono costituite da lavorazioni omogenee.

3.4 CATEGORIE CONTABILI

Il contratto in oggetto prevede complessivamente lavorazioni sia a corpo che a misura come specificato nelle tabelle **dell'art. 5** del capitolato Speciale d'Appalto allegato facente parte dei documenti di gara a cui si rimanda .

3.5 WHITE LIST

1. Considerato che alcune categorie di lavorazioni, oggetto del presente appalto, ricadono nell'elenco di quelle attività esposte a maggior rischio di infiltrazione mafiosa (art. 1 comma 53 della legge 190/2012) ai sensi del Dpcm 24/11/2016, l'impresa dovrà possedere l'iscrizione nella white list della prefettura competente per il territorio di localizzazione dell'impresa concorrente. Nel caso l'impresa abbia presentato, antecedentemente alla data della gara, richiesta di iscrizione nella ridetta white list, dovrà fornire la documentazione attestante l'avvenuta richiesta alla prefettura con data, protocollo etc. In tal caso la stazione appaltante provvederà alla verifica del requisito mediante la richiesta della comunicazione antimafia telematica direttamente alla Banca Dati Nazionale Antimafia.
2. Si evidenzia che il possesso dell'iscrizione alla white list, nei termini qui richiamati, costituisce requisito di ordine generale per cui la mancata iscrizione per le attività riconducibili a quelle di cui all'art. 1 comma 53 della L.n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) costituisce motivo di esclusione dalla gara (cfr. ex multis TAR Piemonte sez. 1^a sent. n. 19/2019). Il concorrente dovrà obbligatoriamente compilare l'apposita sezione del DGUE (Allegato B) Parte II – Informazioni sull'operatore economico, pagina 4 del modello allegato al presente disciplinare. La veridicità della dichiarazione sarà comunque oggetto di apposita verifica da parte della Stazione appaltante.
3. Le lavorazioni di cui all'art. 1 comma 53 della legge 190/2012) ai sensi del dpcm 24/11/2016, non possono essere affidate in appalto o in subappalto, indipendentemente dall'importo contrattuale, ad operatori economici non iscritti nelle white list della Prefettura della provincia di appartenenza.

4. DURATA DELL'APPALTO, PAGAMENTI, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

- 4.1.1 La durata dei lavori è pari a **728 (settecentoventotto)** giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ed il dies aquo coinciderà con la data riportata nel verbale di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole. Parimenti, in tali giorni sono compresi quelli occorrenti per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
- 4.1.2. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 2016, il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

4.2 PAGAMENTI

4.2.1 Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25 del Capitolato Speciale d'Appalto, raggiungono un importo non inferiore a euro **750'000,00 (euro settecentocinquantamila/00)**.

4.2.2 L'appalto è finanziato con fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile;

4.3 OPZIONI E RINNOVI

4.3.1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

4.4. ULTERIORI DISPOSIZIONI

4.4.1. In caso di mancata erogazione del finanziamento pubblico, di perdita o revoca o sospensione del finanziamento stesso, il Comune di Uta procederà all'annullamento od alla revoca della procedura di gara e nulla sarà dovuto ai concorrenti ed all'aggiudicatario ove già individuato.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA ED ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola od associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice nonché quelle dell'articolo 92 del Regolamento.

Alle procedure di affidamento di cui all'art. 2 della L. 120/2020 e s.m.i., gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come disciplinato dall'art. 2 bis della L. 120/2020 e s.m.i..

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti od aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola od associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n.3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una *sub*-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-*bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempreché le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Il riferimento agli operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui all'art. 186-*bis* R.D. 267/1942 deve intendersi alla norma (art. 186 *bis*) come novellata dall'art. 2, L. 55/2019. Inoltre, la clausola deve essere letta unitamente alla nuova previsione dell'art. 110 D. Lgs. 50/2016 ed in particolare dei commi 4 e 5, così come modificati dall'art. 2, L.55/2019.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad

eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- b) i divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Si specifica che **debbono** essere indicati **tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico**. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni anche astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento comporta l'applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis) del Codice. L'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante, al pari di ogni altra condotta, omissiva o reticente che sia, comporta l'esclusione dalla procedura solo all'esito di un apprezzamento da parte della stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole sull'affidabilità dell'operatore economico concorrente (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13.04.2019 n. 2407).

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante *AVCpass* in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 ovvero tramite il portale Sardegna CAT.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, **sono inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro od in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA NONCHÉ TECNICA E PROFESSIONALE

Il **concorrente dovrà** essere in possesso dei seguenti requisiti:

Possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui agli

artt. 60 e ss. del D.P.R. n.207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione secondo le indicazioni di cui in appresso:

LAVORAZIONE	CAT. e CLASS.	IMPORTO	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	PREVALENTE O SCORPORABILE	SUB-APPALTABILE	AVVALIMENTO	PERCENTUALE
OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	OG8 Class. VI	€ 8.499.421,66	SÌ	Prevalente ed unica	SÌ Max 50%	SÌ	100%

**fermi restando i limiti di cui all'art. 105, comma 2, del Codice come modificato dalla L. 108/2021.*

Ai sensi dell'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica **incrementata di un quinto**; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2 del predetto Regolamento.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Parimenti la stazione appaltante si riserva sin d'ora la facoltà di richiedere all'operatore economico l'esibizione, in copia conforme, delle relative attestazioni in corso di validità.

7.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere f) e g), del Codice, di tipo **orizzontale**, i requisiti di qualificazione tecnico organizzativi di cui al punto **7.2** richiesti nel presente disciplinare per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura **minima del 40 per cento**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura **minima del 20 per cento**. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria deve assumere, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti

di qualificazione posseduti dalle imprese interessate (cfr. art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010).

A cagione della presenza di una sola categoria d'opera, **non sono ammessi** raggruppamenti di tipo verticale e/o misto.

I concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea non in possesso dell'attestato SOA, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi e nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 79 ed 83 del d.P.R. 207/2010.

7.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E PER I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del

Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo.
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo od associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli artt. **6** e **7.1**.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 15.2.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e **dichiararli** in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una **dichiarazione integrativa** nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili **in solido** nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di **subappaltatore** nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ed all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto a mezzo PEC al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Ciascun offerente potrà dichiarare di voler subappaltare parte delle attività contrattuali nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dalla L. 108/2021;

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Trova altresì applicazione quanto previsto dal comma 4 del summenzionato art. 105 del Codice.

Eventuali indicazioni di subappalto sovrabbondanti saranno ritenute nulle nella parte eccedente il sopra menzionato limite normativo.

A cagione delle modificazioni apportate all'art. 105, comma 6, del Codice da parte del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto «sbloccacantieri») e dalla successiva legge di conversione, il concorrente non è tenuto ad indicare nell'offerta i tre subappaltatori.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Il Comune di UTA procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, comma 13, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **2%** dell'importo posto a base di gara, dunque pari ad € **169.988,43**; resta salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario od assicurativo od altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario od all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, inter alia, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Banco di Sardegna con il seguente IBAN: IT52X0101586370000000001802;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
- d) Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/>

Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a **tutti** gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".
- 4) avere validità per **180** giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere **espressamente**:
- 6) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - a. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - b. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il **potere di impegnare** con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a **rinnovare** la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e della validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente **segnala e documenta** nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione

del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione **che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta**. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, *etc.*).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Le offerte sono formulate a seguito della conoscenza dei luoghi e dopo la consultazione dei documenti di gara, allegati su piattaforma Sardegna CAT e sul sito del Comune di Uta, dandone atto con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle forme di cui al d.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il Modello 2 – Dichiarazioni integrative al DGUE.

Non è obbligatorio fare il sopralluogo congiunto in quanto l' area è libera;

Il sopralluogo è **obbligatorio per avere l'esatta cognizione dei luoghi oggetto di intervento**, la mancata effettuazione dello stesso è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico; la documentazione attestante l'avvenuto sopralluogo, compresa eventuale delega munita di copia del documento di identità del delegante ecc., devono essere inseriti nell'apposita sezione della piattaforma Sardegna CAT.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo **non** può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in raggruppamento, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita** in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della **delega di tutti** detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio stabile** il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Pagamento di € 200,00 ottenuta dal candidato all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione a seguito del pagamento on line sul Servizio di Riscossione del versamento della quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero originale dello scontrino rilasciato dai punti di vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla delibera dell'Autorità del 22 Dicembre 2015 n. 163..

In caso di ATI o Consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi il versamento è unico ed eseguito dalla capogruppo;

Il mancato pagamento è causa di esclusione;

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il termine per la presentazione dell'offerta è fissato al giorno **19 ottobre 2021 alle ore 14:00** (ai sensi dell'art. 4 della OCDPC n. 558 del 15/11/2018);

Per apprendere le modalità di presentazione dell'offerta, oltre alla lettura del presente articolo, si esortano gli operatori economici a prendere visione ed esaminare le guide pratiche all'uso della piattaforma Sardegna CAT.

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la documentazione di gara esclusivamente tramite il portale Sardegna CAT.

La documentazione amministrativa, a pena di esclusione, dovrà essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutta la documentazione nella sezione pertinente ed in particolare di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Trattandosi di gara telematica, anche laddove non sia specificato, per “sottoscrizione” si intende **esclusivamente la sottoscrizione tramite dispositivo di firma digitale** con certificato del sottoscrittore non scaduto conforme alle prescrizioni del CAD (Codice Amministrazione Digitale).

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia od in uno dei Paesi dell'Unione europea, **le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000**; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere **firmate digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente **una sola** copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana** o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, **prevarrà la versione in lingua italiana**, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza od irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice **per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.**

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come **rinuncia** del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ed in particolare la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica ed all'offerta tecnica**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

È **causa di esclusione** anche l'**omessa** od **incompleta sottoscrizione** dell'offerta **tecnica** e dell'offerta **economica/temporale**.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa od irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione od integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa od incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza od irregolarità del DGUE e della domanda, **ivi compreso il difetto di sottoscrizione**, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno

del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è **facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati**.

Tramite la piattaforma Sardegna CAT, la stazione appaltante può richiedere ad ogni operatore economico concorrente la documentazione integrativa che riterrà opportuna.

Entro e non oltre la scadenza dei termini indicata dalla stazione appaltante, l'operatore economico, tramite il portale, potrà rispondere alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale.

Scaduti i termini per la presentazione della risposta, l'operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.

Si dà atto che l'illeggibilità e/o l'impossibilità di apertura del/dei file contenente/i la **documentazione amministrativa** sarà oggetto di **soccorso istruttorio**; l'illeggibilità e/o l'impossibilità di apertura del/dei file contenente/i la **documentazione tecnica ed economica** sarà **causa di esclusione**: si raccomanda perciò agli operatori economici di verificare con molta cura tali aspetti.

15. CONTENUTO DELLE BUSTE DIGITALI

L'operatore economico dovrà inserire negli appositi spazi del portale Sardegna CAT **la documentazione di seguito indicata**, in formato elettronico; i documenti analogici devono essere forniti in copia informatica secondo quanto previsto dall'art. 22 comma 3 del D.Lgs. n. 82/2005 e/o dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo D.Lgs. 82/2005.

Il plico digitale deve essere composto da tre cartelle digitali:

- *Busta di Qualifica " A " – documentazione AMMINISTRATIVA;*
- *Busta Tecnica " B " – documentazione TECNICA;*
- *Busta Economica " C " – documentazione ECONOMICA-TEMPORALE*

A) CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A - "Documentazione Amministrativa" - deve contenere la **domanda di partecipazione**, **le dichiarazioni integrative**, **il DGUE**, **la documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione nonché le eventuali documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.**

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta **preferibilmente** secondo il modello allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola od associata in cui partecipa alla gara (operatore economico singolo, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative ed imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia informatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia informatica della procura, ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 82 del 2005 e ss.mm.ii..

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016;

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1; dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare;

Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice;

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 7.2 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative del DGUE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con cui:

1. dichiara di **non** incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice nonché in nessun'altra delle cause di esclusione di cui al succitato articolo 80;
2. dichiara i dati identificativi (nome, *cognome*, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. **80, comma 3** del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta
3. dichiara **remunerativa** l'*offerta* economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccezzuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. **accetta**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione gara, **nessuna esclusa**, ivi comprese quelle in materia di sottoscrizione contrattuale;
 5. si impegna sin d'ora, in caso di aggiudicazione, ad **aggiornare ed integrare** il progetto esecutivo, nei termini perentori disposti dal RUP alle proposte migliorative prodotte in sede di gara, senza aver diritto ad alcun compenso e/o indennizzo di sorta;
 6. dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il periodo e l'esecuzione dei lavori, **rinunciando sin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, prezzi che rimarranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa, anche di forza maggiore**;
 7. dichiara di aver effettuato una verifica sulla **disponibilità della manodopera** necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, alla tipologia e categoria dell'appalto;
 8. dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, degli adempimenti imposti dalla normativa in tema di rifiuti e pertanto di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
 9. dichiara aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque **fissa ed invariabile**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 5-bis, del D.lgs. n. 50 del 2016;
 10. dichiara di avere **esaminato** gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:
 - a) aver preso **conoscenza** delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali **adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto**;
 - b) di essere a conoscenza delle finalità che la Stazione Appaltante intende perseguire con la realizzazione dei lavori e di concordare espressamente che l'opera riveste il carattere di **pubblica utilità**, e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l'ultimazione dei lavori di cui all'apposito articolo del C.S.A. e delle facoltà di procedere che l'Stazione Appaltante si riserva in caso di ritardo per negligenza dell'Appaltatore;
 11. **dichiara** di aver preso conoscenza del progetto, di aver controllato i calcoli statici e tutte le relazioni specialistiche a mezzo di tecnico di fiducia, accettandone i risultati finali e riconoscendo quindi il progetto perfettamente **attendibile** per poterne assumere la piena ed

intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera;

12. **accetta e dichiara di non aver nulla a pretendere**, a qualsiasi titolo, qualora in caso di mancata erogazione del finanziamento pubblico, di perdita o revoca o sospensione del finanziamento stesso, il Comune di Uta proceda all'annullamento o alla revoca della procedura di gara ovvero all'annullamento o alla revoca della aggiudicazione. Lo stesso dicasi nel caso di annullamento o revoca anche solo **parziale** della procedura di gara o dell'aggiudicazione, **riferita solo ad uno o più interventi che compongono l'appalto nel suo complesso**, per ragioni legate alla disponibilità del finanziamento pubblico da parte dell'Ente erogatore, perdita, revoca o sospensione delle autorizzazioni necessarie alla esecuzione dell'appalto o per ragioni legate alla sicurezza consortile, alle esigenze di operatività della struttura consortile, ad esigenze di riordino, a necessità di riconfigurazione ovvero di rimodulazione;
13. **accetta e dichiara di non aver nulla a pretendere**, a qualsiasi titolo, qualora in caso di mancata erogazione, perdita o revoca del finanziamento pubblico per fatto non imputabile all'affidatario dopo la stipula del contratto, il Comune di Uta receda dal contratto, **previo pagamento delle sole prestazioni contrattuali già eseguite**, **dichiara** altresì di non avere nulla a pretendere nel caso in cui per qualsiasi motivo la stazione appaltante ritenga a proprio insindacabile giudizio di annullare e/o revocare e/o non aggiudicare la presente procedura di gara;
14. **[per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
15. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA, INPS, CASSA EDILE, INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
16. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. **Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice (eliminare opzione che si intende escludere)**;
17. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
18. **[Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - o dalla mandataria/capofila/consorzio stabile;
 - o da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici;

La rete di cui al punto 5 del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 14 (operatori non residenti); n. 17 (privacy) e, ove pertinente, n. 18 (concordato preventivo).

Le dichiarazioni di cui ai punti da **1** a **18**, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo Il concorrente allega:

1. **copia** informatica di un **documento d'identità del sottoscrittore**;
2. *[in caso di sottoscrizione del procuratore]* copia informatica della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
3. copia informatica del documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
4. *[per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice]* copia informatica della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
5. copia dell'**attestato** di avvenuto **sopralluogo**;
6. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.
7. **MODELLO F23** assolvimento imposta di bollo;
8. **VERSAMENTO ANAC.**

15.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia informatica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia informatica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di

rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di lavori e delle relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di raggruppamento costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le categorie di lavori e le relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera **firma digitale** non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo **15.3.3** potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

B) CONTENUTO DELLA "BUSTA B – OFFERTA TECNICA (max 70 punti)

L'operatore economico negli appositi spazi del portale Sardegna CAT dovrà inserire la documentazione di seguito indicata, in formato elettronico e con l'apposizione della firma digitale con ossequio alle indicazioni fornite al punto 15.1 del presente disciplinare.

Nel caso di documenti analogici, essi dovranno essere trasformati in copia informatica e, successivamente, firmati dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero da soggetto legittimato, nel rispetto dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici), nonché delle "Regole tecniche" di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

La Busta B – Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l'offerta tecnica e gli atti costituenti l'offerta tecnica.

Il mancato inserimento nel corpo dell'offerta tecnica di uno o più capitoli e/o una o più schede tecniche

e/o uno o più allegati prescritti nel presente articolo non costituisce motivo di esclusione, ma sarà **oggetto di valutazione** e conseguente **attribuzione di punteggio**, anche pari a **zero**, da parte della Commissione.

La relazione contiene **le proposte migliorative** che illustrino, con riferimento ai criteri e *sub*-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto **16.1**, gli elementi ivi indicati.

La relazione dovrà essere formata da massimo **15** (quindici) pagine A4, carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,15, margini in alto, in basso, a sinistra ed a destra di 2 cm, organizzata secondo i *sub* criteri individuati. Sono esclusi dal conteggio eventuali copertine, indici e frontespizi. Non verranno prese in considerazione e quindi non saranno attribuiti punteggi alle pagine superiori alle 15.

A corredo delle soluzioni migliorative proposte il concorrente potrà produrre:

- a) massimo dieci elaborati grafici illustranti le soluzioni migliorative, presentati in formato standard e con un livello di dettaglio tale da essere immediatamente integrabili nel progetto **ed eseguibili**. Per elaborati in formato *standard* si intendono fogli in formato non inferiore ad A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie, ecc.);
- b) ulteriori schede tecniche, riferimenti, allegati e/o *simili* per un numero massimo di **15** pagine in formato A4 per meglio illustrare le soluzioni migliorative proposte;
- c) elenco sintetico delle migliorie proposte suddiviso per ciascun criterio e *sub*-criterio di valutazione;
- d) computo metrico (**non estimativo**) **senza l'indicazione di prezzi unitari o di importi economici** tali da rendere palese l'offerta economica, che riporti solo le descrizioni dettagliate degli elementi che si discostano da quanto previsto dal progetto esecutivo, con indicazione della collocazione fisica o in modo che si possa agevolmente comprendere la collocazione fisica di tali elementi rispetto allo stesso progetto esecutivo. Il computo metrico dovrà riportare: a) la descrizione puntuale e completa della lavorazione; b) la descrizione delle voci ridotte nelle quantità o soppresse integralmente; c) la descrizione delle voci aumentate nelle quantità o delle nuove voci introdotte in aggiunta o in sostituzione.

Sono esclusi da conteggio eventuali copertine, indici e frontespizi.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

A cagione del richiesto contenuto dell'offerta tecnica, riguardante la presentazione di possibili soluzioni migliorative al progetto posto a base di gara, con una connotazione tecnica e grafica tale da necessitare una specifica competenza professionale e dunque la sottoscrizione di un tecnico abilitato a svolgere tale attività, si ritiene necessario che l'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, debba essere altresì firmata digitalmente da un **tecnico abilitato all'esercizio della professione di ingegnere** (Professionista iscritto alla sezione A, settore a) civile ed ambientale, dell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri oppure Professionista iscritto alla Sezione A, settore b) industriale, dell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri). Nulla vieta, beninteso, che gli elaborati prodotti possano essere sottoscritti anche da altri tecnici, incardinati od associati al tecnico incaricato, purché in aggiunta alla predetta professionalità minima ed inderogabile (ingegnere), fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

ULTERIORI INDICAZIONI:

- le relazioni e gli elaborati devono essere rilegati in fascicoli distinti e distinguibili, utilizzando un fascicolo per ciascuno degli elementi di valutazione di cui al presente punto rubricato “Contenuto della busta B – offerta tecnica”, distintamente per sub-elementi nel caso l'elemento sia articolato e suddiviso in sub-elementi. Nella presentazione dovrà essere garantita una soluzione di continuità, che consenta di distinguere la documentazione di pertinenza di ciascuno dei predetti elementi e sub-elementi di valutazione;
- dall'offerta tecnica **non** deve risultare alcun elemento che renda palese o consenta di desumere, direttamente od indirettamente, l'offerta economica;
- l'offerta tecnica **non** comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento, *etc.* a carico della stazione appaltante: dal punto di vista economico, dunque, l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile all'offerta tecnica;
- l'offerta tecnica **non** può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate od altre condizioni equivoche in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione od altre condizioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco;
- nell'ambito dell'offerta tecnica andranno puntualmente indicate le parti dell'offerta coperte da segreto tecnico/commerciale al fine di limitare il diritto di accesso degli altri concorrenti alla documentazione presentata, fermo restando che la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- le migliorie proposte non potranno impegnare aree per le quali sarà necessario avviare una nuova procedura espropriativa e non dovranno essere causa di richiesta di nuove autorizzazioni;
- le offerte proposte dovranno prendere in considerazione tutti gli oneri posti a carico dell'appaltatore dal Capitolato Speciale d'Appalto e dovranno essere compatibili con le autorizzazioni rilasciate dagli uffici competenti e dovranno ottemperare a tutte le prescrizioni ivi contenute.
- Non verranno prese in considerazione e quindi non saranno attribuiti punteggi alle pagine e/o elaborati superiori a quanto sopra stabilito.

C). CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA/TEMPORALE(max 30 punti)

La busta economica/temporale dovrà contenere, pena l'esclusione, unicamente **l'offerta economica/temporale**, costituita da una dichiarazione resa utilizzando il **Modello 3**, sottoscritto digitalmente e contenente i seguenti elementi:

- a) l'indicazione del ribasso unico percentuale (max 25 punti)**, da applicare sull'importo dei lavori a base di gara, che verrà inserito anche nell'apposito campo del portale telematico Sardegna CAT.
- b) la riduzione percentuale (max 5 punti)** che si intende offrire - in misura comunque non superiore al 20% - offerta sul tempo massimo previsto per i lavori, fissato in **728 giorni**. In ogni caso, la riduzione dei tempi di prestazione non deve pregiudicarne la qualità dei lavori.

L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà indicare la stima dei propri costi della

manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Ulteriori indicazioni:

- l'offerta economica ed i relativi allegati, **a pena di esclusione**, sono sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.
- sono inammissibili le offerte che superino l'importo a base d'asta;
- in caso di discordanza tra il ribasso economico indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale il ribasso percentuale indicato in **lettere**; in caso di discordanza tra il ribasso indicato sul Portale nell'apposito campo a ciò dedicato e/o nel *file* generato automaticamente dal Portale e quello indicato nel modello allegato al presente disciplinare e caricato sul Portale, prevale quello indicato nel **modello allegato** al presente disciplinare di gara e caricato sul Portale.
- il ribasso economico è indicato con non più di **3 (tre) cifre decimali** dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate **senza arrotondamento**;
- il ribasso offerto non riguarda né si applica all'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- l'operatore economico, a pena di esclusione, **deve indicare nell'offerta economica la stima dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. Il valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso all'interno dell'importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell' art. 95, comma 2, del Codice. Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica/temporale è costituito da **100 punti**, suddivisi tra gli **elementi di valutazione** e rispettivi **fattori ponderali** di seguito indicati.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Fattori ponderali	
A	Offerta tecnica	P_a	70
B	Ribasso percentuale unico sull'importo a base d'asta	P_b	25
C	Riduzione percentuale con riferimento al tempo di esecuzione	P_c	5
	TOTALE PUNTEGGIO		100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella

sottostante
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

TABELLA A – OFFERTA TECNICA					
N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
1	Caratteristiche e soluzioni tecniche relative all'ottimizzazione tecnico, funzionale, ambientale, gestionale, e di contenimento delle emissioni in fase realizzativa	55	1.1	Valore tecnico delle soluzioni proposte in termini di miglioramento qualitativo, funzionale, tecnologico e prestazionale rispetto al progetto esecutivo validato, anche con riferimento all'utilizzo di materiali di qualità superiore a quelle indicate, atte a garantire la durabilità nel tempo, nonché all'impiego di sistemi industrializzati per la ricostruzione delle sponde atti a ridurre i tempi di esecuzione. La Commissione valuterà positivamente tutte le soluzioni che garantiscono reali apporti migliorativi e benefici in termini di efficacia per il raggiungimento e il controllo degli effetti post-intervento.	25
			1.2	Valore tecnico delle proposte che garantiscono una minimizzazione dei costi e dei tempi di gestione/manutenzione delle opere previste, con riferimento ai possibili vantaggi in termini manutentivi (durata, minor costo, minori rischi, etc.), nonché al contenimento degli oneri di gestione.	15
			1.3	Valore tecnico delle proposte migliorative agli interventi previsti con riferimento a soluzioni che incidono sugli aspetti di inserimento ambientale, valorizzandoli con modalità ecosostenibili.	15
2	Organizzazione del cantiere	10	2.1	Valore tecnico delle soluzioni proposte quali migliorie attinenti l'organizzazione di cantiere proposta e la minimizzazione delle interferenze dei lavori con il contesto e le usuali attività circostanti. In generale saranno valutate le soluzioni che tendono alla minimizzazione degli impatti di cantiere, con particolare attenzione alla gestione dei prodotti derivanti dall'attività lavorativa (approvvigionamento, stoccaggio, trasporto e trattamento dei materiali), ed ambientali (emissione polveri, rumorosità, etc.).	5

			2.2	Modalità di supporto tecnico ed operativo all'Amministrazione per il disbrigo delle pratiche relative all'occupazione temporanea dei terreni interessati, così come individuati nel Piano Particellare allegato al progetto esecutivo.	5
3	CAM	5		<p>Valore tecnico delle soluzioni migliorative che contemplino l'utilizzo di tecniche e di materiali innovativi, anche riciclati, in generale con effetti a basso impatto sulle matrici ambientali, nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>Verranno valutate positivamente nel loro complesso le proposte che prevedono il risparmio di risorse in fase di attuazione e nel ciclo di vita utile dell'intervento e la presenza di almeno uno dei seguenti punti (C.A.M.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzo di calcestruzzi prodotti con un contenuto minimo di materia riciclata di almeno il 10% in peso. Tale contenuto deve essere inteso come somma delle percentuali di materia riciclata contenuta nei singoli componenti (cemento, aggregati, aggiunte, additivi) e deve essere compatibile con i limiti imposti dalle specifiche norme tecniche; • utilizzo di acciaio con certificazione dell'assenza di accumuli di metalli pesanti pericolosi in concentrazione superiore al 0,030 %. 	5
		70			70

Si dà evidenza che è prevista una soglia di sbarramento per l'offerta tecnica pari a 35 punti.

16.2 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ALL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA/TEMPORALE

1. L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore, attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$K_i = 1_i * P_1 + 2_i * P_2 + 3_i * P_3 + B_i * P_b + C_i * P_c$$

Dove:

- K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo
- 1_i , 2_i , 3_i , B_i e C_i sono i coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente iesimo. Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile ed è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.
- P_1 , P_2 , P_3 , sono i pesi o punteggi attribuiti al requisito, indicati nella tabella A-offerta tecnica;

- P_b, P_c sono i pesi attribuiti ai ribassi percentuali sull'importo a base di gara e sul tempo contrattuale;
- I coefficienti 1_i e 2_i ed 3_i relativi rispettivamente agli elementi di valutazione "1" e "2" ed "3" di cui alla "Tabella A - Offerta Tecnica" sono determinati ciascuno come media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, seguendo le seguenti linee guida:

NOTA BENE: Poiché i criteri di valutazione "1" e "2" ed "3" di cui alla "Tabella A - Offerta Tecnica" sono suddivisi in sub criteri e sub pesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub criteri e sub pesi saranno **riparametrati** con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza (Linee Guida ANAC 1/2016, Cap. VI, Par. 1.7, n. 2; Linee Guida 2/2016, Cap. III).

- i. Per ogni sub-criterio e per ogni offerta è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo, oltre ai criteri motivazionali di cui alla Tabella A, la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

GIUDIZIO	COE FF.	Criterio di giudizio della proposta/del miglioramento
Eccellente	1,0	Si esclude la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	Aspetti positivi elevati o ottima rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	Appena sufficiente
Assente/Irrelevante	0,0	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- ii. per ogni sub-criterio si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;
- iii. tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quel sub criterio di valutazione, costituisce il punteggio definitivo per quel sub-criterio;
- iv. si procede quindi alla normalizzazione dei sub-criteri nei confronti del fattore ponderale previsto per il sub-criterio di riferimento. Quindi si sommano, all'interno di ciascun gruppo, i punteggi definitivi ottenuti per i sub-criteri ad esso appartenenti. Il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio totale per i sub-criteri all'interno di ciascun gruppo ottiene il coefficiente uno per il relativo criterio e gli altri concorrenti in proporzione. Tali coefficienti "normalizzati" saranno moltiplicati per il fattore ponderale attribuito al criterio in questione.
- v. Non è prevista riparametrazione della somma dei punteggi complessivi relativi ai criteri 1 e 2.

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **35**

punti.

16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Ai fini della determinazione, attraverso **interpolazione lineare**, del coefficiente B_i relativo all'elemento prezzo, sarà applicata la formula seguente (**metodo bilineare**):

B_i	(per $A_i \leq A_{soglia}$)	=	$X * A_i / A_{soglia}$
B_i	(per $A_i > A_{soglia}$)	=	$X + (1,00-X) * [(A_i - A_{soglia}) / A_{max} - A_{soglia}]$

dove:

B_i	=	coefficiente attribuito al concorrente iesimo
A_i	=	valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo
A_{soglia}	=	media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X	=	0,85
A_{max}	=	valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

2. Elemento tempo

Ai fini della determinazione del coefficiente C_i , relativo all'elemento "C" del presente Disciplinare, sarà utilizzata la seguente formula:

C_i	=	T_i / T_{medio}
-------	---	-------------------

dove:

T_i	=	riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo
T_{medio}	=	media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno

N.B. In caso di discordanza tra i ribassi indicati in percentuali ed in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio, secondo il metodo aggregativo compensatore.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi della normativa di settore vigente, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. **3** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari

non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice ed i curriculum dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

In considerazione dell'emergenza Covid-19, le sedute non si svolgeranno in presenza, tuttavia in riferimento ai requisiti di trasparenza e pubblicità della procedura, si precisa che la gara svolta con modalità telematica non richiede di norma fasi da espletarsi in seduta pubblica in quanto l'uso dello strumento telematico garantisce la conservazione e l'integrità delle offerte, oltre che la tracciabilità delle operazioni di gara, tale da rendere impossibile la manomissione o la modifica dei documenti contenuti nei plichi informatici, nel senso di non richiedere l'espletamento di fasi pubbliche nel procedimento di gara, sono già disponibili varie pronunce giurisprudenziali, tra cui si cita: Consiglio di Stato sez. III, 3 ottobre 2016, n. 450; id, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; TAR Sardegna sentenza n.00644/2017).

La procedura di gara sarà articolata nelle fasi di cui ai paragrafi che seguono.

18.1 PRIMA FASE - APERTURA DELLA BUSTA DIGITALE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. La prima seduta, in modalità telematica, avrà luogo **il giorno 20 Ottobre 2021 alle** ore 09:00 presso l'ufficio tecnico settore Lavori Pubblici del Comune di Uta, sito in Piazza S'Olivariu .
2. Il seggio di gara procederà in primo luogo:
 - a) a verificare la ricezione delle "Offerte" presentate attraverso la piattaforma;
 - b) all'apertura delle "Offerte" presentate e, quindi, all'accesso all'area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola "Offerta" presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche/temporali resteranno segrete, chiuse/bloccate dalla piattaforma e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla Stazione appaltante né ai concorrenti, né a terzi;
3. Successivamente il seggio di gara procederà:
 - a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dal presente Disciplinare;
 - b) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente Paragrafo 14;
 - c) Il presidente del seggio all'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, di cui all'art. 76, comma 2bis, del Codice.

La stazione appaltante potrà procedere in qualunque momento ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza

dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente Paragrafo 7 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016);

La piattaforma Sardegna CAT garantisce il rispetto dei requisiti di cui all'Allegato XI, D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, **in qualsiasi momento** nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

È omesso il sorteggio di cui all'abrogato art. 48, comma 1 del D. Lgs. 163/2006.

18.2 SECONDA FASE - APERTURA DELLA BUSTA DIGITALE OFFERTA TECNICA – VALUTAZIONE DELLA OFFERTA TECNICA

1. Concluso il controllo della documentazione amministrativa, è resa visibile per ciascun concorrente la presenza sulla piattaforma della documentazione componente l'Offerta tecnica.
2. La Commissione giudicatrice, procederà con la successiva fase di gara, all'apertura della BUSTA DIGITALE OFFERTA TECNICA, al fine del solo controllo formale del corredo documentale.
3. La Commissione, successivamente, procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e, all'assegnazione dei punteggi relativi agli elementi e sub – elementi di valutazione ivi previsti.
4. Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica e temporale, i concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia indicata al precedente Paragrafo 16 .
5. La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente Paragrafo 16.
6. I coefficienti ed i punteggi attribuiti saranno verbalizzati dalla Commissione giudicatrice a conclusione dell'ultima seduta riservata.

18.3 TERZA FASE - APERTURA E SCRUTINIO BUSTA DIGITALE OFFERTA ECONOMICA - TEMPORALE

1. La Commissione giudicatrice procede poi con la terza fase di gara:
 - a) procederà all'apertura delle BUSTA DIGITALE OFFERTA ECONOMICA/TEMPORALE”, alla lettura dei ribassi e all'attribuzione del punteggio per l'elemento “prezzo” e per l'elemento “riduzione del tempo” secondo i criteri e le modalità descritte al Paragrafo 16;
 - b) procederà, per ciascun concorrente, all'attribuzione del punteggio complessivo ottenuto;
 - c) definirà la graduatoria di merito dei concorrenti;
 - d) procederà all'individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse, secondo i criteri di cui all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La Commissione, qualora **rilevi offerte che superano la soglia di anomalia**, di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici,

l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione darà comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al punto 18.4.

3. Qualora la Commissione di gara **non rilevi** la presenza di offerte anormalmente basse, concluderà la terza fase di gara, deliberando la graduatoria finale di merito e la **proposta di aggiudicazione** a favore del miglior offerente risultante dalla predetta graduatoria di merito, chiudendo le operazioni di gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

18.4 QUARTA FASE (EVENTUALE) - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

1. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, ed in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
2. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È **facoltà** della stazione appaltante procedere **contemporaneamente** alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
3. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a **quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.
4. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
5. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino nel complesso inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23 **in favore della migliore offerta non anomala, senza alcun ricalcolo della graduatoria, dunque attraverso mero scorrimento della stessa.**

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente **primo graduato**, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 18.4, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

20. STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4 ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto dovrà essere stipulato entro il 31 dicembre 2021, come comunicato dalla Presidenza- Direzione Generale della Protezione Civile, per gli interventi finanziati con l'Ordinanza 11 del 07/10/2020;

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Comune di Uta a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare deve corrispondere all'importo del contratto. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Fermi i limiti di legge, sarà il RUP, a suo insindacabile giudizio, a comunicare somme e massimali oggetto di polizza di assicurazione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni dedotte nell'ambito dell'accordo quadro.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 12.000,00 IVA inclusa.

La stazione appaltante comunicherà l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte né, in generale, per l'eventuale ricalcolo di alcun punteggio previsto per l'aggiudicazione della presente procedura di gara. In buona sostanza: il principio della non modificabilità della graduatoria e di irrilevanza delle sopravvenienze (pur se determinate da vicende giudiziarie) assume valenza generale e mira all'obiettivo di assicurare stabilità agli esiti finali del procedimento di gara.

21. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Ai sensi dell'art. 6 della L. 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021 prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, sarà costituito il Collegio consultivo tecnico, con i compiti previsti dall'articolo 5 della stessa legge e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna – Cagliari;

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari.

23. SUPPORTO TECNICO

Nel caso di problemi tecnici o malfunzionamenti della piattaforma telematica e/o per richieste di chiarimenti e supporto sulle procedure di affidamento si rimanda alla sezione del portale "Dotazione informatica per la presentazione dell'offerta" (paragrafo 1.1), e nell'apposita sezione del Portale, "Contatti".

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento: Comune di Uta Piazza S'Olivariu n. 1- P. IVA 01690170921 C.F.80009610926 - fax 07096660217 - PEC:comune.uta@legalmail.it - Posta elettronica:protocollo@comune.uta.ca.it;

Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati o "Data Protection Officer" (RPD o DPO) nominato (per maggiori approfondimenti su nomina e compiti vedi artt. 37-39 "GDPR") è contattabile ai seguenti recapiti:

email: dpo@comune.uta.ca.it;

Responsabile del trattamento: Il Responsabile Comune di Uta;

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma tel.(+39)06 696771 fax (+39)06 69677 3785 PEC protocollo@pec.gdpd.it Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gdpd.it

25. CONTATTI

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'art.31 del D.lgs. n. 50/2016, è l'Ing. Figus Marcello – tel. 070 – 96660230.

Per informazioni sulla procedura di gara può essere contattato anche il geom. Maria Virginia Ibba – tel. 070 – 96660221 – mail: appalti@comune.uta.ca.it.

Uta lì 01/10/2021

Il Responsabile dell'Area
f.to Ing. Marcello Figus